

GOVERNO MILITARE ALLEATO

VENEZIA GIULIA



LA GAZZETTA
DEL
GOVERNO MILITARE ALLEATO

VOLUME II

N. 6 - 15 Dicembre 1946

Publicata dal Governo Militare Alleato
con l'autorizzazione del Comandante Supremo Alleato
delle Forze operanti nello Scacchiere Mediterraneo
e Governatore Militare

Governo Militare Alleato

VENEZIA GIULIA

Ordine Generale N. 86 (40 B)

IMPOSTA SUI PROFITTI DI GUERRA

Premesso che si è considerato opportuno apportare degli emendamenti all'Ordine Generale N.º 40, in quelle parti della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui appresso chiamate «Territorio»).

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

ordino:

Abrogazione di talune disposizioni di legge

ARTICOLO 1

Sono abrogati i seguenti articoli:

Art. 1 ed il 1. e 2. comma dell'art. 2 del R. D. L. 4 febbraio 1937, (N. 163, convertito nella legge 7 giugno 1937, No. 1209; Art. 6 e 22 del Testo Unico approvato con R. D. 3 giugno 1943, No. 598, modificato coll'Ordine Generale No. 40; Articoli VIII, IX, X e XIII dell'Ordine Generale No. 40.

Disposizioni per l'accertamento dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra e dell'imposta di ricchezza mobile - Rivalutazione

ARTICOLO 2

Ai fini dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra per l'anno 1945, il reddito ordinario, previsto dal Testo Unico approvato con R. D., 3 giugno 1943, N. 598, e successive modificazioni, quando risulta determinato in base al reddito prodotto ed al capitale investito negli anni 1937-1938, è rivalutato col coefficiente 5.

Quando il reddito ordinario risulta determinato in base al capitale investito dopo il 31 Dicembre 1938, esso è rivalutato coi seguenti coefficienti:

4.35	per	i	capitali	investiti	nel	1939;
3.75	»	»	»	»	»	1940;
3.15	»	»	»	»	»	1941 e nel 1942;
2.50	»	»	»	»	»	1943;
1.25	»	»	»	»	»	1944.

Le stesse disposizioni si applicano per la rivalutazione delle quote di reddito ordinario attribuite alle variazioni in aumento o in diminuzione del capitale investito, ai sensi dell'art. 8 del citato Testo Unico.

Agli effetti dell'imposta straordinaria per l'anno 1944, i coefficienti di cui al presente articolo sono ridotti a due quinti.

Per l'accertamento del reddito ordinario ai fini dell'imposta straordinaria dovuta dai soggetti contemplati dall'art. 2 del Testo Unico approvato con R. D. 3 giugno 1943, No. 598, si applica il primo comma dell'art. 3 del Testo Unico stesso, fatti salvi gli accertamenti divenuti definitivi anteriormente alla data della pubblicazione del presente Ordine.

ARTICOLO 3

Le quote di ammortamento, ammesse in detrazione dal reddito lordo ai fini dell'accertamento dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra, sono calcolate, con effetto dall'anno 1944, applicando ai valori determinati in base al R. D. 5 ottobre 1936, N. 1475, convertito nella legge 4 gennaio 1937, N. 40, i coefficienti stabiliti nell'articolo precedente.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche per la rivalutazione da farsi ai fini dell'accertamento dei redditi o delle perdite derivanti dal realizzo o dalla perdita, totale o parziale, di attività determinate.

ARTICOLO 4

SEZIONE 1:

Le Società e gli enti tassati in base a bilancio non possono chiedere, per gli esercizi chiusi successivamente alla data di entrata in vigore del presente Ordine, la rivalutazione delle quote di ammortamento detraibili dal reddito, se non in quanto abbiano proceduto alla rivalutazione in bilancio dei corrispondenti cespiti.

SEZIONE 2:

Per gli esercizi chiusi anteriormente all'entrata in vigore del presente Ordine, la detrazione è ammessa per l'ammortamento commisurato al valore di rivalutazione, anche se non esposto in bilancio, fermi restando gli accertamenti già divenuti definitivi.

ARTICOLO 5

SEZIONE 1:

I saldi attivi di rivalutazione monetaria non possono essere distribuiti prima del realizzo effettivo dei cespiti, ma possono essere destinati a copertura di perdite o portati ad aumento del capitale.

SEZIONE 2:

Le Società che portino i saldi attivi di rivalutazione ad aumento del proprio capitale devono contemporaneamente aumentare la loro riserva ordinaria, in modo che rimanga uguale il rapporto fra il capitale e la riserva stessa esistente prima dell'aumento.

SEZIONE 3:

In caso di violazione del divieto stabilito nel primo comma, la società o l'ente è soggetto al pagamento di una pena pecuniaria, non maggiore della somma di cui si è disposto contro il divieto e non minore del decimo di essa, ed il presidente, il consigliere delegato, il direttore, i sindaci e le altre persone delegate al controllo, secondo la natura della società o dell'ente, sono soggetti personalmente ad una pena pecuniaria da Lire 20.000.— a Lire 100.000.—.

ARTICOLO 6

Le indennità che siano corrisposte a titolo di risarcimento dei danni di guerra subiti dalle imprese industriali, commerciali ed agricole, non si considerano reddito agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra.

ARTICOLO 7

Ai fini della disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 11 del Testo Unico approvato con R. D. 3 giugno 1943, N. 598, il valore residuo da attribuirsi agli impianti adibiti all'esecuzione di lavori e forniture interessanti la difesa e l'apprestamento militare del Paese, è costituito dal valore venale degli impianti stessi al 31 dicembre 1945.

Per la determinazione della perdita deducibile, rappresentata dalla differenza tra il costo originario di detti impianti non ancora ammortizzato ed il valore residuo sopra indicato, si procede alla rivalutazione del costo e degli ammortamenti con i coefficienti stabiliti nell'art. 2 di quest'Ordine.

Norme per la determinazione dei profitti nelle operazioni isolate sui beni mobili ed immobili Interpretazione e modificazione del Testo Unico

ARTICOLO 8

Nelle operazioni di speculazione a carattere isolato su beni immobili e mobili, effettuate da contribuenti non tassati in base a bilancio, il profitto da assoggettare all'imposta straordinaria è rappresentato dalla differenza tra l'utile accertato per ciascuna operazione e quello che sarebbe stato l'utile ricavabile dall'operazione medesima, se essa fosse stata compiuta in un uguale spazio di tempo con termine nell'anno 1938, rivalutandosi il reddito ordinario così ottenuto col coefficiente stabilito nell'art. 2, oppure dalla differenza tra l'utile accertato per ciascuna operazione e la somma rappresentata dall'8% del capitale investito nell'operazione, rivalutato ai sensi del citato articolo, calcolato in ragione di anno per la durata dell'investimento, con deduzione dei frutti conseguiti per la durata stessa.

Le disposizioni del comma precedente non modificano gli accertamenti già divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del presente Ordine.

Le assegnazioni di beni immobili ai soci di società immobiliari effettuate in base all'art. 5 della legge 23 marzo 1940, N. 283 ed all'art. 15 del Testo Unico approvato col R. D. 9 marzo 1942, N. 257, non danno luogo ad accertamenti dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra.

ARTICOLO 9

Qualora il reddito complessivo di società ed enti tassati in base a bilancio, comprenda utili derivanti da operazioni di speculazione su beni immobili ed il reddito ordinario sia determinato in ragione dell'8% del capitale investito nel biennio 1937-1938 con detrazione del valore dei beni immobili, si calcola in aggiunta a tale reddito, l'8% del valore dei beni immobili che hanno formato oggetto della speculazione, in ragione d'anno per la durata dell'investimento, diminuiti del reddito dei beni stessi, per tale durata, accertato o accertabile ai fini dell'imposta sui fabbricati o di quella sui terreni.

La disposizione del comma precedente non si applica quando gli immobili, oggetto della speculazione, costituiscono investimento di capitale di cui si è tenuto conto nella determinazione del reddito ordinario.

ARTICOLO 10

L'esercizio di attività intermediaia contemplata nell'art. 1 del Testo Unico approvato con R. D. 3 giugno 1943, N. 598, comprende, oltre alla intermediazione in affari commerciali, quella in affari civili.

ARTICOLO 11

Ai fini indicati nell'articolo 10, la facoltà di aumentare i redditi accertati dall'Ufficio e di accertare i redditi emessi, nei casi di cui all'art. 98 del regolamento approvato con R. D. 11 luglio 1907, N. 560 è estesa alle Commissioni di Appello, ogni qualvolta le Commissioni di Prima Istanza abbiano ritenuto di non avvalersi della facoltà stessa.

Tanto in questi casi, quanto nei casi in cui, essendosi la Commissione di Prima Istanza avvalsa della facoltà predetta, l'Ufficio distrettuale non giudichi congruo l'accertamento da essa proposto, l'Ufficio stesso può richiedere alla Commissione di Appello di aumentare i redditi accertati e di accertare i redditi omissi, o rispettivamente, di formulare una nuova proposta di accertamento.

La facoltà di cui al primo comma cessa, per le Commissioni di Prima Istanza, col 31 dicembre del terzo anno successivo a quello nel quale avrà fine l'applicazione della imposta straordinaria.

La richiesta di cui al secondo comma deve, da parte dell'Ufficio, essere presentata alla Commissione di Appello, a pena di decadenza, entro sessanta giorni da quello in cui è ad esso pervenuta la dichiarazione della Commissione di Prima Istanza di non luogo ad aumento dei redditi accertati od accertamento di cespiti omissi, ovvero la proposta di nuovo accertamento.

ARTICOLO 12

Il presidente e gli amministratori delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata, in carica alla data di entrata in vigore del presente Ordine, quelli che copriranno la carica fino a completa estinzione degli obblighi derivanti dall'applicazione dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra, nonché i liquidatori, sono in proprio solidalmente responsabili del debito per l'imposta suddetta qualunque sia l'epoca dell'accertamento e della iscrizione a ruolo.

Il presidente e gli amministratori in carica al 16 luglio 1940 e quelli che hanno coperto la carica fino alla data di entrata in vigore del presente Ordine, sono, con i liquidatori, solidalmente responsabili in proprio del debito indicato nel comma precedente, ogni qualvolta ricorra una o più delle seguenti condizioni:

- a) la società derivi dalla trasformazione di una azienda individuale, di una società di fatto, di una società in nome collettivo o in accomandita semplice, avvenuta dopo il 16 luglio 1940;
- b) esista notevole sproporzione tra il capitale sociale ed il movimento degli affari o tra il capitale sociale ed il profitto accertato;
- c) la società sia stata sciolta prima dell'accertamento dei profitti di guerra;
- d) ricorrano elementi idonei a far ritenere che la costituzione o la gestione della società fu preordinata a creare una situazione di insolvenza, totale o parziale, del debito per imposta straordinaria sui profitti di guerra.

Cessazione dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra

ARTICOLO 13

L'imposta straordinaria sui profitti di guerra, prevista nel Testo Unico approvato con R. D. 3 giugno 1943, N. 598, cessa di aver applicazione dal 1° gennaio 1946.

Resta fermo l'obbligo dell'Amministrazione finanziaria di continuare a trattene, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico approvato con R. D. 3 giugno 1943, N. 598, una somma pari all'uno per cento dell'importo dei singoli pagamenti relativi ad appalti e forniture attuati entro il 31 dicembre 1945, fino a quando gli appaltatori e fornitori non dimostrino, con certificato del competente Ufficio Distrettuale, che tutta l'imposta straordinaria dovuta per detti appalti e forniture, nonché il debito per l'avocazione dei relativi profitti, sono stati pagati e che, per l'una e per l'altro, nessuna procedura di accertamento è in corso o deve essere iniziata.

Norme procedurali, penalità ed entrata in vigore

ARTICOLO 14

E' ammesso ricorso alla Commissione di Zona, anche per il merito, da parte del contribuente, nei casi in cui l'utile accertato dalla Commissione Distrettuale supera il doppio del reddito dichiarato, e, da parte dell'Ufficio Distrettuale, nei casi in cui il reddito determinato dalla Commissione suddetta sia inferiore alla metà di quello accertato dall'Ufficio stesso.

Le decisioni emesse dalle Commissioni Distrettuali in primo grado sono impugnabili, in ogni caso, anche per il merito, presso le Commissioni di Zona.

ARTICOLO 15

Per l'applicazione di sanzioni in materia d'imposta straordinaria sui profitti di guerra valgono le norme dell'art. 23 del Testo Unico approvato con R. D. 3 giugno 1943, N. 598.

Le norme stabilite nel precedente comma si applicano anche agli accertamenti già definiti alla data di entrata in vigore del presente Ordine, restando escluso il rimborso delle penalità già versate.

Quando l'accertamento o la rettifica dei redditi soggetti all'imposta straordinaria sui profitti di guerra sono definiti mediante concordato, prima che sia intervenuta alcuna decisione delle Commissioni amministrative, non si applica alcuna penalità per omessa dichiarazione.

ARTICOLO 16

Il presente Ordine entrerà in vigore nel «Territorio» alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato.

Trieste, addì 7 dicembre 1946.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 231 (151 C)

SOSTITUZIONE DI MEMBRI DELLA COMMISSIONE DEL FILM

PREMESSO che l'Ordine 151 prevede una Commissione del film composta di 4 membri,

RITENUTA la necessità di provvedere alla sostituzione dei membri della predetta Commissione,

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ordino :

ARTICOLO I

a) I seguenti membri della Commissione del Film, istituita con l'Ordine No. 151, d.d. 17 giugno 1946, sono sollevati dall'incarico loro affidato:

Capt. John H. DOBRIDGE, Venezia Giulia Police Force,

Capt. Desmond T. CLARKE, 13 Corpo,

b) I seguenti membri sono nominati a far parte della detta Commissione del Film:

Capt. Percival Austin EDWARDS, Venezia Giulia Police Force,

Capt. Alexander Edward BRITTEN, (Trieste Bureau) G. HQ.

ARTICOLO II

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, 4 dicembre 1946.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 239

CONVALIDA DELLA DISPENSA DAL PAGAMENTO DELLE TASSE E SOPRATASSE SCOLASTICHE NELL'ANNO ACCADEMICO 1943-1944

CONSIDERATO che si ritiene opportuno che per talune categorie di studenti siano convalidate le dispense dal pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche concesse nell'anno accademico 1943-1944,

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ordino :

ARTICOLO I

Convalida della dispensa dal pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche concessa nell'anno accademico 1943-1944

Sono convalidate le dispense dal pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche concesse nell'anno accademico 1943-1944 agli studenti universitari:

- a) appartenenti a famiglia gravemente sinistrata in seguito ad eventi bellici;
- b) che siano mutilati del lavoro o appartengano a famiglia il cui genitore o la persona che ne costituisce il principale sostegno economico, sia mutilato del lavoro o caduto nell'esercizio del suo lavoro;
- c) che appartengano a famiglia cui il genitore, o la persona che ne costituisce il principale sostegno economico, in servizio della Marina Mercantile sia stato internato in Stato neutrale.

ARTICOLO II

Competenza per la concessione della dispensa

L'esame sull'esistenza delle premesse per l'ottenimento delle dispense di cui allo Art. I del presente Ordine e la decisione sulla concessione di tali dispense spetta al Rettore dell'Università di Trieste.

ARTICOLO III

Entrata in vigore

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, 4 dicembre 1946.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 275

CORRESPONSIONE DI UN «PREMIO D'INVERNO» AI LAVORATORI DELL'AGRICOLTURA

Poichè si ritiene opportuno e necessario di disporre la erogazione di un «Premio d'Inverno» ai lavoratori dell'agricoltura nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (e qui di seguito chiamata il «Territorio») onde provvedere agli urgenti acquisti necessari alle soglie dell'inverno;

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

o r d i n o :

ARTICOLO I

Pagamento di un «Premio d'Inverno» ai lavoratori dell'agricoltura

SEZIONE 1:

Viene disposto il pagamento una volta tanto, alle condizioni indicate nei successivi articoli, di un assegno straordinario chiamato «Premio d'Inverno» ai lavoratori dell'Agricoltura residenti nel Territorio.

SEZIONE 2:

Agli effetti del presente Ordine, la residenza è quella risultante, alla data del 1. settembre 1946, dalla registrazione delle persone di cui si tratta nel Registro Comunale della popolazione permanente.

SEZIONE 3:

Agli effetti del presente Ordine, non sono considerati lavoratori dell'agricoltura i mezzadri e coloni parziari, i soci minori nella soccida ed i lavoratori retribuiti esclusivamente mediante partecipazione al prodotto.

ARTICOLO II

Ammontare del «Premio d'Inverno»

L'ammontare del «Premio d'Inverno», da corrispondersi ai sensi dell'art. I del presente Ordine, è stabilito nelle seguenti misure:

- a) Lire 3.000.— ai lavoratori aventi la qualifica di capi famiglia;
- b) Lire 1.500.— ai lavoratori non aventi la qualifica di capi famiglia

ARTICOLO III

Obbligo dei datori di lavoro di pagare il «Premio d'Inverno»

Il «Premio d'Inverno» è corrisposto direttamente dal datore di lavoro :

- a) ai lavoratori dell'agricoltura in servizio alla data del 1.º settembre 1946 e vincolati da un rapporto fisso di lavoro quali gli impiegati ed i salariati fissi, nonché ai lavoratori appartenenti a categorie assimilabili quando vi sia la garanzia di una prestazione minima di 200 giornate di lavoro;

- b) al personale che, alla data di cui alla precedente lettera a), trovavasi occupato in attività agrarie o in lavorazioni connesse supplementari, od accessorie, per le quali non si applica la procedura stabilita per il versamento dei contributi unificati.

ARTICOLO IV

Obbligo dell'Istituto della Previdenza Sociale di pagare il «Premio d'Inverno»

SEZIONE 1:

Il «Premio d'Inverno» è corrisposto ai giornalieri di campagna dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, attraverso una gestione speciale di compensazione per l'agricoltura della Cassa unica degli assegni familiari con contabilità distinta da quella della gestione degli assegni stessi.

SEZIONE 2:

La corresponsione del «Premio d'Inverno» di cui alla Sezione 1 del presente Articolo è effettuata:

- a) per i giornalieri di campagna che risultino iscritti quali permanenti od abituali negli elenchi nominativi dei lavoratori relativi all'anno agrario 1945-46, sulla base degli elenchi medesimi e di quelli dei capi famiglia e tenendo conto delle eventuali variazioni sopravvenute nello stato di famiglia anteriormente alla data del 1 settembre 1946;
- b) per gli altri giornalieri di campagna sulla base di appositi elenchi che saranno formati a cura delle sedi provinciali del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e, per i contributi unificati in agricoltura. In tali elenchi saranno iscritti, con l'indicazione dell'eventuale qualifica di capo famiglia, coloro che, non essendo iscritti negli elenchi nominativi quali permanenti od abituali, comprovino, con apposito certificato rilasciato dal Comune, di aver prestato nell'anno agrario in corso alla data del 1 settembre 1946 la propria attività lavorativa prevalentemente quali giornalieri di campagna o partecipanti non retribuiti, esclusivamente mediante partecipazione al prodotto delle rispettive aziende agricole.

SEZIONE 3:

L'onere per la corresponsione del «Premio d'Inverno» ai lavoratori agricoli di cui alla Sezione 1 del presente Articolo è sostenuto in parte dai datori del lavoro dell'agricoltura, mediante la corresponsione di un apposito contributo nella misura prevista dall'Art. V del pre- Ordine, ed in parte dal Governo Militare Alleato mediante il concorso per il pagamento del «Premio d'inverno» ai lavoratori disoccupati previsto dall'Art. V dell'Ordine No. 273.

ARTICOLO V

Pagamento di un contributo da parte dei datori di lavoro dell'agricoltura

SEZIONE 1:

Il contributo che ciascun datore di lavoro dell'agricoltura è tenuto a corrispondere ai sensi della Sezione 3 dell'Art. IV del presente Ordine, si determina applicando una quota di lire 12,50 per ogni giornata di lavoro di salariati e braccianti accertata o da accertarsi nei suoi confronti agli effetti del pagamento dei contributi agricoli unificati per l'anno 1946, e detraendo dalla somma risultante l'importo complessivo dei premi pagati direttamente dallo stesso datore di lavoro a norma dell'Art. III del presente Ordine ai lavoratori a rapporto fisso addetti alle colture agrarie o al bestiame.

All'uopo i datori di lavoro sono tenuti a presentare alle sedi provinciali del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Ordine, l'elenco dei lavoratori a rapporto fisso ai quali hanno direttamente corrisposto il «Premio d'Inverno» con le firme di quietanza dei lavoratori stessi. Per i lavoratori capi famiglia dovrà essere allegato il certificato di stato di famiglia.

SEZIONE 2 :

Il contributo di cui alla Sezione 1 del presente Articolo non si applica sulle giornate di lavoro di salariati e braccianti accertate nei confronti delle aziende di coltivatori diretti e dei fondi condotti a mezzadria e colonia parziaria per lavori stagionali o di punta.

SEZIONE 3 :

Le sedi provinciali del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, in base agli elementi in loro possesso ed in conformità alle disposizioni delle precedenti Sezioni di questo Articolo, stabiliscono l'ammontare della somma dovuta a titolo di contributo da ciascun agricoltore e lo notificano ai debitori con invito al pagamento. Il versamento della somma predetta deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data della notifica in uno speciale conto corrente postale intestato al cassiere del Servizio suddetto.

SEZIONE 4 :

Nei confronti dei datori di lavoro che non versano il contributo entro il termine di cui sopra, la riscossione delle somme dovute, gravate della multa di mora del 6%, sarà effettuata a mezzo ruoli dagli esattori delle Imposte Dirette con la procedura privilegiata stabilita per l'esazione delle imposte medesime, con l'obbligo del non riscosso per riscosso e con le modalità e norme previste dal R. D. L. 28 novembre 1938, No. 2138, e dai R. D. 24 settembre 1940, Ni. 1949 e 1954.

Le somme iscritte a ruolo saranno rimosse in tre rate bimestrali uguali.

SEZIONE 5 :

Contro l'accertamento del contributo è dato ricorso al Presidente di Zona entro 30 giorni dalla data della notifica.

Il ricorso non sospende l'obbligo del versamento delle somme richieste.

Il Presidente di Zona decide in via definitiva, sentita la Commissione costituita ai sensi dell'Art. 5 del R. D. 24 settembre 1940, No. 1949, e successive modifiche.

SEZIONE 6 :

Le somme rimosse a titolo di contributo o di multa di mora sono attribuite, con le modalità previste dal R. D. L. 24 settembre 1940, No. 1954, per 27/28 all'apposita gestione speciale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e per 1/28 al servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura a titolo di rimborso delle spese per l'accertamento e la riscossione del contributo.

ARTICOLO VI

Divieto di doppi pagamenti

Il «Premio d'Inverno» da corrispondersi ai sensi del presente Ordine ha carattere personale e può essere percepito solamente una volta tanto. Il premio stesso non può essere corrisposto a coloro che vi abbiano diritto ai sensi delle disposizioni contenute negli Ordini No. 273 e 274.

ARTICOLO VII

Applicabilità dell'Ordine No. 273 in casi contemplati dal presente Ordine

Le disposizioni dell'Ordine No. 273 possono applicarsi nei casi contemplati dal presente Ordine quando le stesse non siano incompatibili con le norme contenute in quest'ultimo.

ARTICOLO VIII

Disposizioni penali

Chiunque violi le disposizioni del presente Ordine sarà, se riconosciuto colpevole da una Corte Militare Alleata, passibile di pena pecuniaria o di pena detentiva o di entrambe, a giudizio della Corte.

ARTICOLO IX

Entrata in vigore

Il presente Ordine entrerà in vigore nel Territorio alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato.

Trieste, 5 dicembre 1946.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 276

SCIOGLIMENTO DELLE COMMISSIONI PER LA PRODUZIONE DI MARMI, DI GRANITI E DI PIETRE ORNAMENTALI

CONSIDERATO che si ritiene opportuno di abrogare il R. D. L. di data 20 aprile 1936, No. 707, concernente la istituzione degli elenchi autorizzati dei produttori e dei commercianti di marmi, di graniti e di pietre ornamentali;

CONSIDERATO che le rispettive Commissioni sono state costituite con l'Ordine No. 237 d.d. 13 ottobre 1946, nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito designata quale «Territorio»);

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

o r d i n o :

ARTICOLO I

Abrogazione del R. D. L. 20 aprile 1936, No. 707, e scioglimento delle rispettive Commissioni

SEZIONI 1:

E' abrogato il R. D. L. d.d. 20 aprile 1936, No. 707.

SEZIONE 2:

Sono disciolte le rispettive Commissioni per la tenuta di elenchi autorizzati dei produttori e dei commercianti di marmi, di graniti e di pietre ornamentali ricostituite ai sensi dell'Ordine No. 237.

ARTICOLO II

Entrata in vigore

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, 4 dicembre 1946.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 280 (106 G)

SBLOCCO DEI LICENZIAMENTI

ATTESO che si ritiene opportuno e necessario di prorogare sino alla data del 31 gennaio 1947, le vigenti disposizioni concernenti i termini per lo sblocco dei licenziamenti,

RITENUTA la necessità di provvedere, sotto determinate condizioni, alla sospensione dei lavoratori,

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ordino :

ARTICOLO I

Disposizioni riguardanti i licenziamenti

Sono prorogate, per il periodo dal 1.º dicembre 1946 a tutto il 31 gennaio 1947, le disposizioni, di cui alla Sezione I dell'Articolo I dell'Ordine No. 106 D, di data 28 agosto 1946, e agli Articoli II, III, IV, V e VI dell'Ordine No. 106, di data 6 aprile 1946, e successive modificazioni.

ARTICOLO II

Disposizioni per le sospensioni

Le disposizioni dell'Articolo II dell'Ordine No. 265 di data 29 ottobre 1946 sono prorogate per il periodo dal 1.º dicembre 1946 al 31 gennaio 1947.

ARTICOLO III

Entrata in vigore

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, 29 novembre 1946.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J. A. G. D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 289

DISPOSIZIONI PER IL CAMBIAMENTO DI NOMI NEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE

CONSIDERATO che l'Articolo 72 del R. D. 9 luglio 1939 No. 1238 proibisce, all'atto della denuncia della nascita allo Stato Civile, l'imposizione di nomi stranieri a bambini aventi cittadinanza italiana;

CONSIDERATA l'opportunità di revocare tale proibizione nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (e qui di seguito denominata il «Territorio»),

POICHE' è ritenuto opportuno che coloro i quali a partire dal 12 giugno 1945 incluso, siano stati impediti, in dipendenza della soprammenzionata proibizione, di imporre a qualsiasi bambino il nome da essi desiderato, abbiano ora la possibilità di modificare il nome precedentemente imposto;

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ordino :

ARTICOLO I

Abrogazioni delle disposizioni che proibiscono l'iscrizione di nomi stranieri nei registri dello Stato Civile

Sono abrogati i commi 1 e 3 dell'Articolo 72 del R. D. 9 luglio 1939, No. 1238, nella parte che si riferisce alla proibizione di imporre, all'atto della denuncia della nascita allo Stato Civile, nomi stranieri a bambini aventi la cittadinanza italiana. Salvo quanto ora disposto, i commi 1 e 3 dell'Articolo 72 rimangono in vigore.

ARTICOLO II

Disposizioni per il cambiamento di nomi nei registri dello Stato Civile

Chiunque, a partire dal 12 giugno 1945 incluso, sia stato costretto, in dipendenza delle disposizioni revocate dall'Articolo I di quest'Ordine, ad imporre ad un bambino un nome diverso da quello richiesto, può ricorrere al competente ufficiale dello Stato Civile, presso il quale la nascita è stata denunciata, al fine di ottenere che il nome stesso sia ridotto nella forma originariamente richiesta.

Il competente ufficiale dello Stato Civile, è col presente Ordine autorizzato ad appor-
tare, su domanda dell'interessato, le suddette riduzioni nel relativo registro, semprechè tali riduzioni non costituiscano violazione alle parti del menzionato Articolo 72 del R. D. 9 luglio 1939, No. 1238, non specificamente revocate dagli Articoli I e II del presente Ordine.

ARTICOLO III

Entrata in vigore

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, 7 dicembre 1946.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine Amministrativo N. 72

NOMINA DI ORSO GASTONE A IMPIEGATO TECNICO DELL'ISPETTORATO TERRITORIALE DELL'AGRICOLTURA

ATTESO che si ritiene opportuno di nominare il Signor Orso Gastone a impiegato tecnico dell'Ispettorato Territoriale dell'Agricoltura,

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ordino :

che il Signor Orso Gastone fu Giovanni sia nominato impiegato tecnico dell'Ispettorato Territoriale dell'Agricoltura, quale funzionario statale del gruppo «b», grado X, con effetto dal 1.º novembre 1946.

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, 26 novembre 1946.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine Amministrativo N. 79

NOMINA DEL PROF. BRUNO DE FINETTI

Considerato che il prof. Bruno de Finetti ha tutte le qualifiche per essere nominato professore straordinario presso l'Università di Trieste;

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ordino :

1) — Il prof. Bruno de Finetti è nominato professore straordinario di matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana presso l'Università di Trieste.

2) — Al Prof. Bruno de Finetti competeranno gli emolumenti ed indennità spettanti al grado VII, gruppo «A».

3) — Gli effetti di tale nomina decorrono dal 1.º novembre 1946.

4) — Questo Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà stato da me firmato.

Trieste, 4 dicembre 1946.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine Amministrativo N. 80

LIQUIDAZIONE DELLA MITTELMEER - REEDEREI

Premesso che con l'Ordine No. 53 di data 3 gennaio 1946, emanato da Alfred C. Bowman, Colonnello, J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, Governo Militare Alleato della Venezia Giulia, la Germania veniva dichiarato Stato nemico,

e che con l'Ordine Amministrativo No. 36 di data 5 aprile 1946, l'avv. Romeo Presca veniva nominato sequestratario della Mittelmeer - Reederei (qui di seguito denominata la Società);

e che in data 30 maggio 1945 la predetta Società con sede a Venezia, per quanto concerne il territorio italiano, fu posta in liquidazione, e il rag. avv. Mario Troncon di Venezia nominato sequestratario,

ritenuta l'opportunità di liquidare «la Società», per quanto concerne il territorio della Venezia Giulia amministrato dal Governo Militare Alleato (qui appresso chiamato il «Territorio»),

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ordino :

ARTICOLO I

Liquidazione della Mittelmeer - Reederei

La Società Mittelmeer - Reederei è posta in liquidazione.

ARTICOLO II

Nomina di liquidatori

L'avv. rag. Mario Troncon e l'avv. Romeo Presca sono nominati co-liquidatori della Società Mittelmeer - Reederei (qui di seguito denominati «liquidatori»).

ARTICOLO III

Facoltà, obblighi e funzioni dei detti liquidatori

I detti liquidatori eserciteranno tutte le funzioni e avranno le facoltà i diritti e gli obblighi di liquidatori di proprietà nemica in base alle leggi in vigore alla data dell'8 settembre 1943; nell'esercizio di tali funzioni, facoltà diritti e obblighi, essi saranno in tutti i casi sottoposti alla vigilanza e dovranno conformarsi agli ordini e alle istruzioni del Governo Militare Alleato.

ARTICOLO IV

Revoca dei liquidatori

I predetti liquidatori potranno essere rimossi e i loro successori nominati per iscritto da me o dai miei successori.

ARTICOLO V

Entrata in vigore

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, 26 novembre 1946.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine Amministrativo N. 82

TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DI FUNZIONARI GIUDIZIARI

Considerato che i funzionari giudiziari Chiurco Giorgio, Cusolini Valentino e Bolteri Luigi, hanno raggiunto i prescritti limiti d'età;

Considerato che il Primo Presidente ed il Procuratore Generale della Corte d'Appello di Trieste hanno proposto il loro temporaneo trattenimento in servizio, ai sensi della legge 28 gennaio 1943 No. 33;

ritenendosi opportuno e necessario accogliere tale richiesta;

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ordino:

- 1) Chiurco Giorgio, cancelliere presso la Corte d'Appello di Trieste;
Cusolini Valentino, segretario capo della Procura di Stato di Gorizia;
Bolteri Luigi, segretario della Procura di Stato di Gorizia;

i quali, ai sensi delle vigenti disposizioni hanno raggiunto i limiti d'età, continueranno ciononostante temporaneamente il loro servizio in conformità alle disposizioni della legge 28 gennaio 1943 No. 33.

- 2) Quest'Ordine avrà effetto dalla data della firma da parte mia.

Trieste, 7 dicembre 1946.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine Amministrativo N. 83

NOMINA DI COMITATI PER LE OPERE DI MIGLIORAMENTO RIGUARDANTI LA AGRICOLTURA E LE FORESTE

CONSIDERATO che l'Ordine No. 196 d.d. 31 luglio 1946 prevede un sussidio per le opere di bonifica fondiaria;

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla costituzione di Comitati per l'esame e la decisione riguardanti tali sussidi;

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ordino :

ARTICOLO I

SEZIONI 1:

E' nominato il seguente Comitato per le opere di miglioramento riguardanti l'Agricoltura:

Presidente: PLATZER Francesco — Vice Capo dell'Ispettorato Territoriale dell'Agricoltura;

Membri: PRUCKER Mario — Capo del Genio Civile Compartimentale;
SCALA Antonio — Capo dell'Ufficio Forestale Territoriale.

SEZIONE 2:

E' nominato il seguente Comitato per le opere di miglioramento riguardanti le foreste:

Presidente: SCALA Antonio — Capo dell'Ufficio Forestale Territoriale;

Membri: PRUCKER Mario — Capo del Genio Civile Compartimentale;
PLATZER Francesco — Vice Capo dell'Ispettorato Territoriale dell'Agricoltura.

ARTICOLO II

I rispettivi Comitati indicati nell'Articolo I prenderanno in esame le domande per la concessione di sussidi presentate ai sensi dell'Ordine 196 e faranno adeguate proposte al Governo Militare Alleato. I Comitati si conformeranno in relazione all'Ordine No. 196 alle direttive che verranno impartite dal Governo Militare Alleato.

ARTICOLO III

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, 5 dicembre 1946.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine Amministrativo N. 84

NOMINA TEMPORANEA DEL DOTT. FRANCO LURIDIANA A VICE PRETORE ONORARIO

Ritenuto che il Procuratore Generale di Stato presso la Corte d'Appello di Trieste ha proposto che il dott. Franco Luridiana sia nominato Vice Pretore Onorario presso la Pretura di Trieste;

Ritenuto che tale nomina è ammissibile ed è opportuna,

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ordino :

1) il dott. Franco Luridiana è temporaneamente destinato a fungere da Vice Pretore Onorario presso la Pretura di Trieste ed eserciterà la sua funzione fino a nuova disposizione da parte del Governo Militare Alleato.

2) Quest'Ordine entrerà in vigore alla data della firma da parte mia.

Trieste, 7 dicembre 1946.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Istruzioni Amministrative

PREZZO DI VENDITA DELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

1. — Poichè si è verificato un aumento nel costo di pubblicazione della Gazzetta del Governo Militare Alleato, dovuto all'aumento del costo della carta e delle paghe, è necessario provvedere all'aumento del prezzo d'acquisto per il pubblico di detta Gazzetta.

2. — Con effetto dal 1 gennaio 1947, il comma 1 (b) dell'istruzione amministrativa, di data 15 settembre 1945 — Prezzi e condizioni per la pubblicazione e la vendita della Gazzetta Ufficiale del Governo Militare Alleato — viene sostituito come segue:

«VENDITA. — Copie della Gazzetta saranno trasmesse al Presidente di ogni zona nel Territorio, un numero determinato delle quali sarà messo a disposizione del pubblico ai seguenti prezzi :

Per una copia della Gazzetta nelle tre versioni 80 lire per copia;

Per una copia in una singola versione (inglese, slovena o italiana) 30 lire per copia.»

5 dicembre 1946.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Errata corrige

L'art. IV dell'Ordine No. 227 apparso nella Gazzetta No. 4 Vol. II, pag. 201, va letto come segue:

«REVOCA DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ALIENAZIONE DELLE PIETRE PREZIOSE

Salvo quanto disposto nel presente Ordine e ferme restando le disposizioni concernenti la disciplina del commercio dell'oro contemplate dal R. D. L. 14 novembre 1935, No. 1935, il R. D. L. 3 settembre 1941, No. 882 e il R. D. L. 17 ottobre 1941, No. 1330, sono abrogati nel Territorio».

P A R T E I I

Z O N A D I T R I E S T E

Ordine di Zona N. 50C

RESTRIZIONI SULL'USO DELLA CORRENTE ELETTRICA

Poichè si ritiene necessario apportare alcune modifiche all'Ordine di Zona No. 50 del 5 novembre 1946,

Io, H. P. P. ROBERTSON, Colonnello O. B. E., Commissario della Zona di Trieste, col presente

o r d i n o : ARTICOLO I

SEZIONE 1. — La Sezione 1 dell'Ordine di Zona No. 50 del 5 novembre 1946 viene abrogata e sostituita con le seguenti disposizioni.

SEZIONE 1. a) — Il consumo di energia elettrica da parte degli utenti domestici per l'illuminazione ed usi domestici dovrà essere limitato a 180 kwo. per mese per ogni famiglia di quattro persone o meno; per ogni altra persona eccedente le quattro, l'assegnazione sarà aumentata di 30 kwo. al mese con un massimo totale di 300 kwo. al mese.

SEZIONE 1. b) — Qualora delle case, appartamenti o altre abitazioni provviste di un solo contatore elettrico, siano state adattate ad abitazioni per più di una famiglia ed il solo uso comune si ha con riguardo all'entrata e alle scale, l'assegnazione per ciascuna di queste famiglie sarà quella prevista nella Sezione 1 a).

SEZIONE 1. c) — Qualora due o più famiglie vivano nella stessa casa, abitazione o altro locale non adattati ad abitazioni separate, e condividano l'uso della cucina, del bagno, del lavatoio o della stanza di soggiorno, e l'elettricità sia fornita attraverso lo stesso contatore, l'assegnazione di elettricità corrisponderà al 75% dell'assegnazione prevista nella Sezione 1 a) per ogni famiglia in più, cioè 135kwo. al mese per ogni famiglia in più composta di quattro persone o meno, più 25.5 kwo. al mese per ogni persona eccedente le quattro, con un massimo di 225 kwo. al mese.

ARTICOLO II

Tutte le altre disposizioni dell'Ordine di Zona No. 50 rimangono pienamente in vigore e le pene che vi sono previste saranno applicate a quest'Ordine come se fossero qui contenute.

ARTICOLO III

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della mia firma con effetto dalle ore 10 del giorno 6 novembre 1946.

Trieste, 27 novembre 1946.

H. P. P. ROBERTSON,
Colonnello O.B.E.
Commissario di Zona, Trieste

ZONA DI GORIZIA

Ordine di Zona N. 122

PROMOZIONE TEMPORANEA DI BAUM dott. ALBERTO, FALZARI MERCEDES, SEGALLA GIORGINA, SEGALLA EUGENIA E BURELLI PLACIDO, IMPIEGATI DELLA PRESIDENZA DI ZONA DI GORIZIA

Io, FRED O. MAVIS, Ten. Col. Fant., Commissario di Zona per la Zona di Gorizia

ordino:

1. — Le seguenti promozioni:

- a) Baum dott. Alberto, da Segretario (Grado X Gruppo A) a Primo Segretario (Grado IX Gruppo A);
- b) Falzari Mercedes, da Archivista (Grado XI Gruppo C) a Prima Archivista (Grado X Gruppo C);
- c) Segalla Giorgina e Segalla Eugenia, da Applicate (Grado XII Gruppo C) a Archiviste (Grado XI Gruppo C);
- d) Burelli Placido, da Usciere capo a Primo Commesso.

Queste promozioni entreranno in vigore il 1 luglio 1946.

2. — Queste promozioni vanno considerate temporanee per il periodo di amministrazione di questa Zona da parte del Governo Militare Alleato, a meno che non siano confermate dall'Autorità che assumerà il potere in questa Zona dopo il Governo Militare Alleato.

3. — Quest'Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Gorizia, addì 29 novembre 1946.

FRED O. MAVIS, Ten. Col. Fant.
Commissario di Zona,
Zona di Gorizia

ZONA DI POLA

Ordine Amministrativo di Zona N. 74

COMMISSIONE DI ZONA PER LE PENSIONI

Io, Tenente-Colonnello E. S. ORPWOOD, del Reggimento Reale di Berkshire, Commissario della Zona di Pola, con questo mezzo ORDINO quanto segue:

1. — L'Ordine Amministrativo di Zona No. 43 e le relative rettifiche vengono annullate.

2. — In base ai poteri conferitimi dall'Ordine No. 63 — Art. I — Sezione 2, con questo mezzo nomino le seguenti persone ad agire quale Commissione per le Pensioni per la Zona di Pola:

Presidente : Presidente del Tribunale.

Membri : Intendente di Finanza.
Ragioniere Capo dell'Intendenza di Finanza.
Medico Provinciale.
Direttore dell'Ufficio Provinciale del Tesoro.

3. — Quest'Ordine avrà effetto immediatamente.

Pola, 26 novembre 1946.

FRED. O. MAVIS, Ten. Col. Fant.
Commissario di Zona, Pola

VOLUME II

Gazzetta N. 6

GOVERNO MILITARE ALLEATO

INDICE

PARTE I

Comando di Trieste

Ordine Generale	Pag.
No. 86 (40 B) Imposta sui profitti di guerra	303
Ordine	
No. 231 (151 C) Sostituzione di membri della Commissione del Film	307
No. 239 Convalida della dispensa dal pagamento delle tasse e soprattasse scolastiche nell'anno accademico 1943-1944	308
No. 275 Corresponsione di un „Premio d' Inverno“ ai lavoratori della agricoltura	309
No. 276 Scioglimento delle commissioni per la produzione di marmi, di graniti e di pietre ornamentali	312
No. 280 (106 G) Sblocco dei licenziamenti	313
No. 289 Disposizioni per il cambiamento di nomi nei registri dello Stato Civile	313
Ordine Amministrativo	
No. 72 Nomina di Orso Gastone a impiegato tecnico dell' Ispettorato Territoriale dell'Agricoltura	314
No. 79 Nomina del Prof. Bruno de Finetti	315
No. 80 Liquidazione della „Mittelmeer Reederei“	315
No. 82 Trattenimento in servizio di funzionari giudiziari	316
No. 83 Nomina di comitati per le opere di miglioramento riguardanti l'agricoltura e le foreste	317
No. 84 Nomina temporanea del dott. Franco Luridiana a Vice Pretore Onorario	318
Istruzione Amministrativa	
Prezzo di vendita della Gazzetta Ufficiale del Governo Militare Alleato	318
Errata Corrige	319

P A R T E I I

Zona di Trieste

Ordine di Zona

No. 50 C	Restrizioni sull'uso della corrente elettrica	319
----------	---	-----

Zona di Gorizia

Ordine di Zona

No. 122	Promozione temporanea di Baum dott. Alberto, Falzari Mercedes, Segalla Giorgina, Segalla Eugenia e Burelli Placido, impiegati della Presidenza di Zona di Gorizia	3 0
---------	---	-----

Zona di Pola

Ordine Amministrativo di Zona

No. 74	Commissione di Zona per le pensioni	321
--------	---	-----